



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 80 – 18 APRILE 2025**

Riunione del 18 Aprile 2025

63.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig.ra **Mariana Monica** n.q. di Presidente p.t. della S.S. PROGETTO VALTELLINA VOLLEY ASD

S.S. PROGETTO VALTELLINA VOLLEY ASD in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **MARIANA MONICA**, n.q. di Presidente pro-tempore della società Progetto Valtellina Volley A.S.D. (cod. 040190062), *la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Progetto Valtellina Volley A.S.D., dopo aver tesserato l'atleta V. M.) per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma di € 1.400,00= dovuta in favore del sodalizio Promoball V.B.F. (cod. 040130073) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dell'atleta V. M. dal vincolo tesserativo dalla Promoball V.B.F. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 4 marzo 2025 ritualmente notificato;*
- **PROGETTO VALTELLINA VOLLEY A.S.D.** (cod. 040190062), in persona del Presidente pro-tempore, Sig.ra Mariana Monica, *la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di*



tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Progetto Valtellina Volley A.S.D., dopo aver tesserato dell'atleta V. M. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma di € 1.400,00= dovuta in favore del sodalizio Promoball V.B.F. (cod. 040130073) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dell'atleta V. M. dal vincolo tesserativo dalla Promoball V.B.F. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 4 marzo 2025 ritualmente notificato.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto presentato in data 17/2/2025 dall'associato Promoball VBF il quale denunciava il mancato pagamento, da parte del sodalizio Progetto Valtellina Volley ASD, del premio di compensazione di € 1.400,00 dovuto per effetto del recesso del tesseramento esercitato dell'atleta V. M. dal vincolo tesserativo da essa esponente.

Esaurita l'attività di indagine, anche con l'acquisizione della nota informativa rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Fipav del 23/2/2025 – che confermava l'intervenuto recesso, il nuovo tesseramento dell'atleta V. M. e l'importo dovuto a titolo di compensazione da parte dell'odierna società incolpata - la Procura Federale deferiva quest'ultima ed il Presidente p.t. al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 18/4/2025.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli il quale – non fornendo il proprio assenso alla richiesta di “patteggiamento” presentata dalla difesa del sodalizio nella propria memoria difensiva - riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati con la comminazione di adeguata emenda sanzionatoria a carico della Società e del Presidente p.t.

Compariva, altresì, il difensore dei prevenuti, Avv. Aldo Bagassi, il quale si riportava al proprio libello difensivo – contenente, in via subordinata, una richiesta di “patteggiamento” – chiedendo, in caso di dichiarazione di responsabilità, l'applicazione di una sanzione mite (*i.e.* ammonizione con diffida per il Presidente e multa di euro 100,00 per il sodalizio).

Terminata la discussione, il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed all'esito dava lettura del comunicato.



Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che la condotta posta in essere dal sodalizio sia antiregolamentare e, quindi, meriti la sanzione così come determinata nel dispositivo.

I fatti oggetto del capo di incolpazione sono di natura documentale, sono stati provati da parte dell'Ufficio della Procura federale e non hanno ricevuto contestazione, nella loro oggettività, da parte della difesa dei prevenuti.

Quest'ultima, al fine di mandare esenti da responsabilità il Sodalizio debitore e la Presidente, argomenta in ordine all'effettuazione del pagamento integrale del premio di compensazione *de quo* prima dei 18 mesi previsti dalla normativa regolamentare, tentando, dunque, di giustificare il mancato tempestivo pagamento della prima rata in virtù di "*malintesi con terze parti*" oltre che dalla circostanza che "*l'incaricata del pagamento si trovava in ospedale*".

Tali argomentazioni difensive non colgono nel segno e non possono essere in alcun modo condivise dal Collegio.

La previsione contenuta nell'articolo 61 Disp. Transitorie RAT al punto 4 dispone che la prima rata debba essere *pagata* "*non oltre i 5 mesi dal tesseramento dell'atleta e la seconda non oltre i 18 mesi dal tesseramento*".

Ai fini della responsabilità disciplinare, la stessa risulta certa poiché il pagamento di quanto dovuto non è avvenuto nei termini e neanche un riscontro è stato dato ai solleciti inviati dalla società esponente per ottenere l'adempimento; quest'ultimo è, infatti, avvenuto solo dopo che gli incolpati hanno ricevuto l'atto di conclusione delle indagini.

Peraltro, non solo la deduzione di asseriti "*malintesi*" sarebbe irrilevante ai fini del decidere, ma la circostanza risulta, invero, essere smentita proprio dalla proposizione di un apposito esposto dalla Società creditrice del premio di compensazione (*i.e.* Promoball VBF).

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate in ordine al riferito stato di gravidanza del Presidente che certo non avrebbe impedito alla stessa, nell'arco di cinque mesi, di predisporre e/o far predisporre un semplice bonifico bancario per il pagamento del premio di compensazione in favore di altro sodalizio.

Nel determinare la sanzione da comminare nella misura indicata nel dispositivo, il Collegio ha tenuto conto dell'avvenuto integrale pagamento del premio, anche se fuori termine.

PQM

Dispone:



1) La sanzione della multa pari ad € 500,00 (cinquecento/00) a carico della S.S. PROGETTO VALTELLINA VOLLEY ASD in persona del Presidente p.t.

2) La sanzione della sospensione per mesi due da ogni attività federale della tesserata Sig.ra Mariana Monica

Roma, 18 Aprile 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Aprile 2025